

DETERMINAZIONE N.726 DEL 27-11-2013

**OGGETTO:
GESTIONE ASSOCIATA VIA (VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE)
LR 10 DEL 12/02/2010 ART 49 - PARERE DI ASSOGGETTABILITA
A VIA RELATIVO AL PROGETTO DI COLTIVAZIONE DELLA CAVA
IN LOC. RISCAGGIO - REGGELLO
PRESENTATO DALLA DITTA S.A.C. GUERRI S.P.A.**

Copia dell'allegata determinazione è stata affissa in data odierna all'albo dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (n. _____ del registro delle pubblicazioni) e vi rimarrà per (15) giorni dal _____ al _____.

Tale determinazione è ESECUTIVA

- () con l'apposizione del visto di regolarità contabile (art.151, comma 4, D.Lgs. 18.08.00, n. 267), comportando:
- Impegno di spesa;
 - Sub- Impegno di spesa;
 - Variazione di Impegno;
 - Variazione di Sub-Impegno.
- () al momento della sua adozione, non comportando impegno di spesa;

Rufina,

**IL VICE SEGRETARIO
NARDONI SAURO**

DETERMINAZIONE N.726 DEL 27-11-2013

OGGETTO:

**GESTIONE ASSOCIATA VIA (VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE)
LR 10 DEL 12/02/2010 ART 49 - PARERE DI ASSOGGETTABILITA
A VIA RELATIVO AL PROGETTO DI COLTIVAZIONE DELLA CAVA
IN LOC. RISCAGGIO - REGGELLO
PRESENTATO DALLA DITTA S.A.C. GUERRI S.P.A.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' AGRICOLE

VISTO

- la LR n. 10 del 12 febbraio 2010 'Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza' e Successive modifiche e integrazioni tra cui la LR 11/2010 e LR 6/2012
- la D. Consiglio n. 35/2007 della ex-Comunita Montana Montagna Fiorentina, con cui si rinnovava la convenzione per la gestione associata di competenza dei comuni del territorio in materia di VIA
- il DP GRT n. 217/2010 con il quale la CM Montagna Fiorentina è dichiarata estinta alla data del 30/11/10 si prende atto della operatività dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve dalla data del 1° dicembre 2010, e si stabilisce che, a decorrere dalla data del 1° dicembre 2010, si producono gli effetti di cui all'art. 15, comma 8, della L. R. n. 37 del 2008;
- lo statuto dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve pubblicato sul BURT parte seconda n. 49 del 5/12/12, dove risulta confermata, tra le altre, la gestione associata di valutazione impatto ambientale (VIA) di competenza comunale
- la DG n. 8 del 21/01/2011 dove si approvano tra l'altro le competenze e funzioni assegnate ai vari servizi, tra le quali per il servizio attività agricole le gestioni associate 'barriere architettoniche e VIA'
- Il Decreto del Presidente dell'Unione n. 1 del 02/01/2013 con cui si nominano i responsabili dei vari servizi per l'anno 2013, tra i quali il sottoscritto per il Servizio Attività Agricole

VISTA l'istanza presentata dalla ditta S.A.C. Guerri srl, con la quale viene chiesta l'attivazione della procedura di assoggettabilità a valutazione d'impatto ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 43 comma 2 L.R. 10/2010 relativamente al progetto di coltivazione della cava in loc. Riscaggio, Comune di Reggello (FI), avvenuta attraverso le seguenti fasi:

- In data 24/09/2010 la Società "S.A.C. Guerri Spa", con sede in Via Lucca n. 58, Firenze, ai sensi dell'art. 48 comma 3 LR10/2010, ha inviato una prima copia cartacea degli elaborati relativi alla procedura di Verifica di impatto ambientale del progetto di cui all'oggetto presso la Comunità Montana Montagna Fiorentina, provvedendo contestualmente anche ad inviare gli elaborati inerenti la procedura ad alcuni tra gli Enti coinvolti.

**UNIONE DI COMUNI
VALDARNO E VALDISIEVE**

- In data 25/03/2011 la medesima Società "S.A.C. Guerri Spa", ai sensi dell'art. 48 comma 3 LR10/2010, ha inviato una seconda copia cartacea degli elaborati relativi alla procedura di Verifica di impatto ambientale del progetto di cui all'oggetto presso questa Unione di Comuni, provvedendo contestualmente anche ad inviare gli elaborati inerenti la procedura ad ARPAT.
- In data 20/07/2011 la Società "S.A.C. Guerri Spa", ai sensi dell'art. 48 comma 4 della LR 10/2010, ha pubblicato sul BURT l'avviso dell'avvenuto deposito della documentazione inerente il progetto in oggetto.
- Sono state a più riprese richiesti gli elaborati di progetto su supporto informatico, insieme a documentazione ad integrazione e chiarimento.
- In data 06/08/2012 (prot. N. 4887/9) la Società "S.A.C. Guerri Spa" ha consegnato quanto richiesto in formato PDF presso l'ufficio preposto della Presente Unione di Comuni.

DATO ATTO dei seguenti adempimenti procedurali previsti dall'art. 52 commi 5, 7, 8, 10 della L.R. 10/2010:

- che il procedimento in oggetto è stato avviato a partire dal 06/09/2012 e che tale avvio del procedimento è stato comunicato, con i necessari allegati, a tutte le Amministrazioni interessate nella medesima data
- che le Amministrazioni interessate al presente procedimento sono state individuate in:
 - ♦ Provincia di Firenze
 - ♦ ARPAT
 - ♦ ASL
 - ♦ Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici
 - ♦ Autorità di Bacino del Fiume Arno
- che tutta la documentazione presentata relativa al progetto e allo studio di impatto ambientale è stata pubblicata sul sito web dell'Unione di Comuni.

VISTI:

- il parere ricevuto dalla Autorità di Bacino del Fiume Arno in data 19/09/2012, ns. prot. N. 5672/9;
- il parere ricevuto da ARPAT in data 22/09/2012, ns. prot. 5800/9;
- il parere ricevuto dalla Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici in data 08/10/2012, ns. prot. N. 6151/9;
- la prima richiesta di integrazioni, inviata al proponente in data 12/10/2012, Prot. N. 6328/9 tenuto conto anche dei pareri espressi da parte delle Amministrazioni interessate;
- la documentazione integrativa, presentata dal proponente in data 17/05/2013 prot. 4356/9;
- l'ulteriore parere ricevuto dalla Autorità di Bacino del Fiume Arno in data 17/06/2013 prot. 5274/9;
- l'ulteriore parere ricevuto da ARPAT in data 24/06/2013, ns. prot. 5485/9;

**UNIONE DI COMUNI
VALDARNO E VALDISIEVE**

- la seconda richiesta di chiarimenti ed integrazioni, inviata al proponente in data 31/07/2013, Prot. N. 6687/9 tenuto conto del parere espresso da parte ARPAT;
- la ulteriore documentazione integrativa, presentata in data 18/10/2013 prot. 9217/9;
- il parere ricevuto dalla Provincia di Firenze in data 14/11/2013, ns. prot. N. 10023/9,

EFFETTUATA l'attività tecnico-istruttoria, con acquisizione e valutazione della documentazione presentata;

VISTA la nota tecnica allegata alla presente determinazione a costituirne parte integrante e sostanziale, dove vengono riportati i pareri espressi dalle amministrazioni interessate, sopra citate, compreso quello dell'Unione di Comuni (in collaborazione tra i vari servizi), **comprensivi di note, indicazioni e prescrizioni.**

RITENUTO

- **di non assoggettare a valutazione di impatto ambientale** ai sensi dell'art 43 comma 2° della LR 10/2010, il "Progetto di coltivazione della cava per l'estrazione di pietraforte" nel sito ubicato in loc. Riscaggio – Reggello, per quanto evidenziato nella nota tecnica allegata **fermo restando il rispetto delle indicazioni e prescrizioni nella stessa nota evidenziate, CHE DOVRANNO ESSERE CONSIDERATE in fase di rilascio della autorizzazione allo svolgimento dell'attività estrattiva**
- **di trasmettere al comune di Reggello il presente atto, in qualità di autorità competente ad emanare il provvedimento conclusivo** di non assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art 48 e 49 della citata LR 10/2010,

DETERMINA

- 1. DI ESPRIMERE PARERE DI NON ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 43 COMMA 2 DELLA L.R. 10/2010 RELATIVAMENTE AL PROGETTO DI COLTIVAZIONE DELLA CAVA PER ESTRAZIONE DI PIETRAFORTE IN LOC. RISCAGGIO, COMUNE DI REGGELLO (FI)**, presentato dalla ditta S.A.C. Guerri S.p.a. in data 06/08/2012 prot. N. 4887/9 e le integrazioni presentate in data 17/05/2013 prot. 4356/9 ed in data 18/10/2013 prot. 9217/9,
- 2. DI RENDERE NOTO** che le prescrizioni, condizioni e procedure di esecuzione contenute nei diversi pareri espressi dai diversi soggetti interessati nelle diverse materie rilevanti sotto il profilo ambientale, come sopra elencati, e riunite nel documento allegato alla presente (**nota tecnica All. 1**) **sono parti integranti del presente parere, e CHE DOVRANNO ESSERE CONSIDERATE in fase di rilascio della autorizzazione allo svolgimento dell'attività estrattiva.** Fermo restando che in caso di pareri eventualmente discordanti, avrà prevalenza quello espresso dall'organismo gerarchicamente superiore nel controllo della specifica materia.

**UNIONE DI COMUNI
VALDARNO E VALDISIEVE**

3. **DI TRASMETTERE** il presente atto, completo degli allegati, (nota tecnica All. 1) al comune di Reggello in quanto autorità competente ad emanare il provvedimento conclusivo di non assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art 48 e 49 della citata LR 10/2010, provvedendo poi alla pubblicazione mediante un sintetico avviso sul BURT e mediante pubblicazione integrale sul sito web dell'autorità stessa.
4. **DI DARE ATTO** che il presente parere, **non costituisce** titolo di verifica della conformità del progetto presentano nei riguardi di altre norme di legge, regionali e nazionali, che disciplinano l'attività estrattiva, nonché l'uso e la trasformazione del territorio interessato dall'attività stessa
5. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 57 comma 4 L.R. 10/2010 i termini per le impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati decorrono dalla data di pubblicazione sul BURT, della pronuncia emanata dall'autorità competente (comune di Reggello)

Il Responsabile del Servizio
BONINI MAURO





**Unione di Comuni
valdarnoevaldisieve**

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' CAVA DI RISCAGGIO – REGGELLO
DITTA S.A.C. GUERRI S.P.A.
PRESCRIZIONI**

Dal punto di vista delle EMISSIONI IN ATMOSFERA,

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE prescrive quanto segue:

Poiché dall'attività si origineranno emissioni di polveri diffuse la Ditta dovrà presentare, tramite lo sportello unico per le attività produttive del Comune di competenza, domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006, rispettando quanto previsto all'Allegato V, Parte I alla Parte Quinta del D.lgs. 152/2006 e applicando inoltre quanto previsto dalla D.G.P. n. 213 del 03/11/2009 "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti".

In particolare la domanda dovrà essere corredata da:

1. Individuazione delle sorgenti emissive presenti nel sito industriale legate alle lavorazioni effettuate.
2. Predisposizione di uno schema a blocchi, nel quale siano riportati tutti i processi (compreso quelli dovuti agli agenti atmosferici), i controlli applicati, le tipologie di movimentazione (camion, nastri trasportatori, ruspe, ecc.) e i punti dei processi in cui sono effettuati tali spostamenti di materiale, le dimensioni del materiale (mm) e i flussi trattati nei processi (Mg/h),
3. Predisposizione di una tabella riassuntiva come qui sotto riportata:

Attività	Riferimento	Parametri e mitigazione	Fattore di emissione	Quantità	Emissioni e media oraria
Totale emissione oraria					

4. Predisposizione di una scheda tecnica di riepilogo contenente le informazioni principali, ovvero:
 - i. l'attività considerata,
 - ii. il riferimento specifico per il calcolo dell'emissione o la scelta del fattore di emissione,
 - iii. i parametri eventualmente necessari per il calcolo,
 - iv. le mitigazioni previste e la loro efficienza
 - v. il fattore di emissione risultante
 - vi. l'emissione media oraria associata all'attività.
 - vii. i calcoli effettuati che hanno portato a quel valore di emissione oraria
5. Tavole e planimetrie in cui sia evidenziato il percorso effettuato dai mezzi in entrata e in uscita all'impianto ed inoltre il posizionamento degli eventuali splinker che verranno messi.

La relazione tecnica presentata per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, e la documentazione sopra richiesta, dovrà essere implementata inoltre valutando i valori di PM_{2,5}.

Si ricorda infine che l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è propedeutica all'attività di escavazione.

Dal punto di vista della COMPATIBILITA' DELLA ATTIVITA' ESTRATTIVA CON GLI INTERVENTI PREVISTI DAL P.A.I.,

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO prescrive quanto segue:

L'area in oggetto non è soggetta a prescrizioni da parte dell'Autorità di Bacino e la attività estrattiva risulta compatibile rispetto alle previsioni generali di sistemazione dell' area e coerente con gli obiettivi fissati dal PAI.

Al fine del contributo istruttorio si segnala l'importanza che riveste la regimazione delle acque meteoriche e di ruscellamento, che insistono sull'area, allo scopo di evitare fenomeni di ristagno, e/o ruscellamento incontrollato, capaci di aggravare successivamente le condizioni di stabilità generali, in quanto risulta necessario che non venga aumentata la pericolosità delle aree interessate (art. 18NTA PAI) e che non vengano aggravate le condizioni esistenti (art. 22 NTA PAI); si raccomanda che il previsto sistema di regimazione venga mantenuto efficiente nel tempo.

Dal punto di vista della COMPATIBILITA' AMBIENTALE,

ARPAT prescrive quanto segue:

1. SUOLO E SOTTOSUOLO

- 1.1. Si precisa che tutti i materiali presenti in cava dovranno essere riportati nel Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione ed inquadrati secondo la normativa vigente: Dlgs 117/08, D.M. 161/2012, ecc....*
- 1.2. Gli interventi di scavo dovranno essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche geotecniche e strutturali dell'area, eseguendo costanti controlli sulla stabilità dei fronti.*
- 1.3. Dovranno essere eseguite costanti verifiche sulla stabilità del materiale utilizzato per il ripristino morfologico della cava.*
- 1.4. Il luogo di stoccaggio del materiale di cava (inerti) dovrà essere dotato di sistema di regimazione delle acque meteoriche dilavanti affinché non si abbia dispersione incontrollata delle acque nell'area di cava e quindi nel reticolo delle acque superficiali.*
- 1.5. Si precisa che i fanghi delle vasche di decantazione dell'area impianti dovranno essere gestiti come rifiuti, ai sensi della Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.L*
- 1.6. Si precisa che in alcun caso potranno essere portati in cava, per il ripristino morfologico del sito estrattivo, i residui dell'attività di lavorazione dei materiali (impianto di frantumazione e impianto di segazione), considerato che in tali impianti vengono lavorati materiali di altra provenienza e di altra origine.*
- 1.7. Le zone di stoccaggio dei differenti accumuli di deposito temporaneo dovranno essere ben separati gli uni dagli altri e distinguibili per tutte le fasi di avanzamento dell'attività estrattiva.*
- 1.8. Indicazioni prescrittive.**
 - 1.8.1. Gli interventi di scavo dovranno essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche geotecniche e strutturali dell'area, eseguendo costanti controlli sulla stabilità dei fronti.*

1.8.2. Dovranno essere eseguite costanti verifiche sulla stabilità del materiale utilizzato per il ripristino morfologico della cava;

2. AMBIENTE IDRICO

- 2.1. **Dovrà essere presentato un Piano che preveda il monitoraggio (per i parametri: Solidi sospesi ed Idrocarburi) del corso d'acqua Borro del Piano, con localizzazione su cartografia del punto di campionamento per l'area di coltivazione attiva e per l'area impianti;**
- 2.2. **Si precisa che qualsiasi modifica (quantitativa e/o qualitativa) al regime idrico superficiale e/o sotterraneo dovrà essere immediatamente segnalata al Comune e ad ARPAT e dovranno essere indicate le azioni volte a evitare tali modifiche.**
- 2.3. **Indipendentemente dall'uso a loro riservato, le singole emergenze idriche e/o pozzi dovranno essere conservate/i come tali e l'attività di escavazione non dovrà interferire con il loro regime di portata o livello freatico. Qualora ciò dovesse accadere dovranno essere immediatamente interrotte le attività di escavazione, dandone comunicazione al Comune di Reggello e ad ARPAT con proposta di interventi.**
- 2.4. **Si dovrà provvedere al costante mantenimento della funzionalità ed efficienza delle vasche di decantazione ed in generale della rete di regimazione delle acque di dilavamento, sia per l'area di coltivazione attiva sia per l'area impianti.**

3. ATMOSFERA

3.1. Giornate lavorative all'anno.

Si segnala che il confronto finale con le tabelle delle emissioni totali deve fare riferimento al totale di giorni lavorativi/anno e non al netto dei giorni di pioggia, quindi si dovrà considerare almeno la Tabella 17 delle Linee guida provinciali. Tuttavia, considerato che per recettori compresi tra 100 e 150 è comunque previsto, anche nella Tabella 17, il monitoraggio presso il recettore o la valutazione modellistica dei dati sito specifici si ritiene che quanto presentato abbia fornito una valutazione sufficientemente valida delle emissioni di PM10 prodotta dalle attività che saranno svolte nel sito.

3.2. Sistema di monitoraggio.

- 3.2.1. **Dovrà essere presentato un accurato sistema di monitoraggio da effettuare sui recettori sensibili individuati, con esecuzione di misure di bianco (ante-operam) da eseguire prima dell'inizio dell'attività in oggetto.**
- 3.2.2. **La durata della rilevazione per la misura del "bianco" dovrà essere di due settimane ed entro le due settimane successive dovrà essere inviato, ad ARPAT ed al Comune di Reggello, il rapporto di tale rilevazione.**
- 3.2.3. **Dovrà poi essere effettuato un monitoraggio delle polveri nel corso dell'attività secondo modalità che verranno definite in relazione alla presenza di recettori sensibili ed ai risultati del campionamento di "bianco".**
- 3.2.4. **Si precisa infine che le Linee Guida provinciali a cui si fa riferimento sono state elaborate e caratterizzate secondo i riferimenti all'AP-42 dell'US-EPA e pertanto costituiscono un modello concettuale consolidato e abbondantemente verificato e validato.**

3.3. Opere di mitigazione e prescrizioni.

- 3.3.1. **Dovrà essere eseguita la bagnatura superficiale della viabilità di cantiere almeno 2 volte al giorno (come indicato nella documentazione presentata).**

- 3.3.2. *Dotare di nebulizzatori le zone della tramoggia e dei nastri trasportatori da utilizzare per l'abbattimento delle emissioni di polveri.*
- 3.3.3. *Dovrà essere prevista la limitazione della velocità per tutti i mezzi in transito (max 10km/h).*
- 3.3.4. *Saranno da adottarsi idonei dispositivi (cappucci) per gli strumenti di perforazione.*
- 3.3.5. *Dovrà essere effettuata la razionalizzazione delle zone di carico dei materiali per minimizzare lo spostamento degli stessi all'interno della cava.*
- 3.3.6. *Registrazione dei consumi di acqua e delle durate dell'attività di bagnatura sulle strade di accesso non pavimentate, da annotare con cadenza settimanale su apposito registro da tenere in cava a disposizione degli Enti di controllo.*
- 3.3.7. *Nelle operazioni di movimentazione dei materiali in cava, i mezzi di trasporto dovranno effettuare le operazioni di carico e scarico assicurandosi che l'altezza di caduta dei materiali sia la minima possibile, evitando qualsiasi forma di sollevamento di polveri.*
- 3.3.8. *Dovrà essere previsto il periodico rinnovo delle massicciate stradali.*
- 3.3.9. *Dovranno essere adottati i provvedimenti proposti in modo da contenere all'interno del perimetro di cava la ricaduta delle polveri diffuse. Qualora la diffusione delle polveri si propagasse all'esterno dell'area di cava creando problematiche di inquinamento atmosferico verso i recettori sensibili, la ditta dovrà immediatamente interrompere le operazioni in corso adottando i provvedimenti del caso;*
- 3.3.10. *Le opere di mitigazione dovranno essere attuate sempre, durante tutte le fasi di attività della cava.*
- 3.3.11. *Nel caso in cui dovessero presentarsi osservazioni/lamentele da terzi per le attività di lavorazione in cava dovrà essere presentata al Comune e ad ARPAT una valutazione che consideri nuovi sistemi di monitoraggio e/o nuove opere di mitigazione.*
- 3.3.12. *Il report del monitoraggio dovrà essere inviato, con cadenza almeno annuale, al Comune di Reggello e ad ARPAT con gli esiti del monitoraggio eseguito ed una valutazione critica di quanto rilevato.*
- 3.3.13. *Qualora gli edifici disabitati dovessero mutare la propria condizione dovrà essere effettuata una nuova valutazione d'impatto.*

4. AGENTI FISICI (RUMORE)

- 4.1. *Il mulino dovrà essere completamente rivestito sui due lati prospicienti il recettore RI con pannelli fonoisolanti aventi proprietà fonoassorbenti dal lato del macchinario, realizzando anche un pannello aggiuntivo che vada a coprire la bocca di emissione costituita dall'apertura per il passaggio del nastro trasportatore.*
- 4.2. *La tagliablocchi e l'attestatrice Barsanti dovranno essere schermate acusticamente mediante l'installazione di una parete a chiusura del lato della tettoia verso RI. Tale parete dovrà essere realizzata con pannelli fonoisolanti, fonoassorbenti dal lato dei macchinari.*
- 4.3. *Si precisa che la relazione di valutazione di impatto acustico non è stata firmata dal committente ma solo dal tecnico che l'ha redatta. Poiché il rispetto dei limiti stabilito nella relazione deriva da considerazioni effettuate sulla base di dati ed informazioni dichiarati dal committente, si ritiene opportuno che la suddetta relazione venga sottoscritta, oltre che dal tecnico competente in acustica ambientale, anche dal richiedente così come previsto dal DGRT n. 788/99, allegato 1, "Principi generali". Si chiede che copia firmata, anche dal committente, di detta relazione venga inviata anche ad ARPAT*
- 4.4. *Nel caso in cui dovessero presentarsi osservazioni/lamentele dal recettore monitorato e/o da altri recettori dovrà essere presentata una nuova valutazione.*
- 4.5. *Qualora gli edifici disabitati dovessero mutare la propria condizione dovrà essere effettuata una nuova valutazione d'impatto;*

5. RINATURALIZZAZIONE DELL'AREA

- 5.1. Per l'utilizzo di letame quale ammendante, dovrà essere rispettato quanto previsto nella Parte terza del D.lgs. 152/2006 e smi "Norme in materia ambientale", nella L.R. 20/2006 e smi "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" e nel D.P.G.R.T. 46/R/2008 e smi "Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20, Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento".*
- 5.2. Il periodo di cure colturali previsto dovrà avere la durata di 5 anni e l'irrigazione di soccorso dovrà essere ripetuta negli anni successivi, in ragione del successo degli attecchimenti e dell'andamento meteorologico.*

6. UTILIZZO DEL MATERIALE

- 6.1. Per l'utilizzo di terre e rocce da scavo, compreso il terreno vegetale per il ripristino, provenienti dall'esterno sarà necessario attenersi a quanto previsto dal D.M. n. 161 del 10/08/2012, con particolare riguardo agli artt. 5, 7, 9, 10, 11 e 12.*
- 6.2. Nell'eventuale caso di utilizzo di residui di lavorazione di materiali lapidei (quali fanghi di segazione o di lavaggio inerti) ai sensi del D.M. 161 del 10/08/2012, per il ripristino morfologico-vegetazionale dell'area, si ricorda che il Decreto prevede l'utilizzo di residui di lavorazione di materiali lapidei non contenenti sostanze pericolose (quali flocculanti con acrilamide o poliacrilamide). In caso contrario tali fanghi, prodotti con uso di flocculante a base di poliacrilammide, non potranno essere utilizzati per il ripristino di cava ai sensi del D.M. n. 161 del 10/08/2012.*
- 6.3. Tutti i materiali presenti in cava dovranno essere riportati nel Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione ed inquadrati secondo la normativa (D.lgs. 117/08, D.M. 161/2012, ecc.).*
- 6.4. Gli interventi di scavo dovranno essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche geotecniche e strutturali dell'area, eseguendo costanti controlli sulla stabilità dei fronti.*
- 6.5. Dovranno essere eseguite costanti verifiche sulla stabilità del materiale utilizzato per il ripristino morfologico della cava.*
- 6.6. Il luogo di stoccaggio del materiale di cava (inerti) dovrà essere dotato di sistema di regimazione delle acque meteoriche dilavanti affinché non si abbia dispersione incontrollata delle acque nell'area di cava e quindi nel reticolo delle acque superficiali.*
- 6.7. I fanghi delle vasche di decantazione dell'area impianti dovranno essere gestiti come rifiuti, ai sensi della Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i..*
- 6.8. In alcun caso potranno essere portati in cava per il ripristino morfologico del sito estrattivo i residui dell'attività di lavorazione dei materiali (impianto di frantumazione e impianto di segazione), considerato che in tali impianti vengono lavorati materiali di altra provenienza e di altra origine.*
- 6.9. Le zone di stoccaggio dei differenti accumuli di deposito temporaneo dovranno essere ben separati gli uni dagli altri e distinguibili per tutte le fasi di avanzamento dell'attività estrattiva.*

7. GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE DILAVANTI

- 7.1. Dovrà essere specificata la modalità e la tempistica di pulitura dei limi depositati:*
- nelle vasche di decantazione per la raccolta delle acque di dilavamento superficiali dell'area di coltivazione attiva,*
 - nelle vasche di decantazione per la raccolta delle acque di dilavamento superficiali dell'area impianti,*
 - nelle vasche di decantazione per la raccolta delle acque di lavaggio degli impianti di lavorazione del materiale estratto.*

- 7.2. *Si precisa che i limi delle vasche di decantazione di tutta l'area impianti sono rifiuti ai sensi della Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e non potranno essere utilizzati per il ripristino ambientale della cava.*
- 7.3. *Deve essere chiarito se l'area impianti verrà dismessa o meno al termine della coltivazione del sito estrattivo.*
- 7.4. *Dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per evitare che l'intervento di recupero ambientale della cava possa produrre aumento del carico di solidi sospesi nelle acque degli impluvi che raccolgono le acque dilavanti l'area di cava. Qualora nello svolgimento dell'attività di coltivazione e recupero ambientale della cava dovessero verificarsi episodi di torbidità delle acque degli impluvi naturali si dovrà provvedere all'immediata risoluzione della problematica, anche attraverso modifiche nell'attività di cava stessa e/o nel dimensionamento delle opere di raccolta delle acque meteoriche dilavanti, comprese le vasche di decantazione.*

8. ULTERIORI OSSERVAZIONI

- 8.1. *Dovrà essere specificata la tipologia di materiali "litologicamente simili e provenienti dall'esterno che verranno trattati dagli impianti di lavorazione presenti in cava", chiarendo quali impianti di lavorazione (lavaggio inerti e/o segagione) tratteranno i materiali.*
- 8.2. *Dovranno essere specificati i singoli quantitativi di materiali, di provenienza esterna, trattati in ciascun impianto di lavorazione e il procedimento normativo che ne permette la lavorazione all'interno dell'area impianti.*
- 8.3. *Dovrà essere precisato se per i materiali provenienti dall'esterno sarà previsto uno stoccaggio temporaneo prima della lavorazione e dopo la lavorazione e in questi due casi dovrà essere indicato il/i luogo/i di stoccaggio, da riportare su planimetria in scala adeguata, e la tempistica di stoccaggio.*
- 8.4. *In alcun caso potranno essere portati in cava per il ripristino morfologico del sito estrattivo i residui dell'attività di lavorazione dei materiali (impianto di frantumazione e impianto di segagione), considerato che in tali impianti vengono lavorati materiali di altra provenienza e di altra origine.*

9. CONCLUSIONI ARPAT

- 9.1. *Vista l'istruttoria sopra riportata si ritiene che, relativamente al procedimento di cui alla L.R. 10/2010 di Verifica di assoggettabilità, anche se i chiarimenti prodotti non sono stati esaustivi tuttavia quanto presentato permette di considerare positiva la valutazione effettuata.*
- 9.2. *Si precisa che il procedimento di cui alla L.R. 78/98 non potrà prescindere dalla presentazione, oltre a quanto previsto dalla Del.G.RX n. 138 del 11/02/2002 e dalla stessa L.R. 78/98, di quanto evidenziato ai punti L2) (Piano di monitoraggio), 2.2) e 2.3) (Atmosfera), 3.4) (Rumore), 4. (Suolo e sottosuolo), 5.1) (Ambiente idrico), 6) (Acque meteoriche di dilavamento) e 7. (Ulteriori osservazioni).*
- 9.3. *Si segnala che le fotografie di cui ai punti di ripresa di Tav. 3 non sono presenti nella documentazione e che mancano le Tavv. 8, 10 e 11. La Ditta dovrà provvedere a fornire la documentazione completa o spiegare i motivi dell'assenza di tale documentazione.*
- 9.4. *Si rimanda la valutazione del Piano di gestione delle acque meteoriche e del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione alla fase di procedimento autorizzativo ai sensi della L.R. 78/98.*
- 9.5. *Si ritiene infine che le precedenti azioni (punti da 1 a 8) debbano essere assunte come prescrizioni.*

10. UNIONE DI COMUNI

10.1. Flora e fauna

In merito al procedimento e all'analisi degli elaborati, premesso che :

1. si ritiene quanto indicato nel precedente parere (Cava Italbuild s.r.l.) corretto e che pertanto le due cave dovrebbero essere considerate come un unico intervento.
2. la mancanza di parte dei dati relativi alla cava S.A.C. Guerri, ha impedito alla Ditta Italbuild s.r.l. di rispondere compiutamente alle integrazioni, si è quindi conclusa la relativa procedura di Verifica in mancanza di tale elaborato.
3. nel parere relativo al procedimento Italbuild si indicava che "qualora la Ditta S.A.C. Guerri proceda nell'integrazione dei dati richiesti al fine di concludere la relativa istruttoria, viste anche la maggior estensione e la maggior attività estrattiva, si ritiene che la realizzazione dello studio dovrà tener conto dei dati di previsione degli elaborati della ditta Italbuild s.r.l. e di quelli reali relativi alla attività in essere."
4. la Ditta S.A.C. Guerri ha prodotto la integrazione "***Redazione di un nuovo studio preliminare ambientale che consideri le due attività contemporaneamente (Italbuild Srl e SAC Guerri Spa)***" in data 18/10/2013.
5. Si ritiene che le integrazioni presentate in merito a flora e fauna non siano esaurienti in quanto le conclusioni in merito alla valutazione degli effetti complessivi appaiono identiche a quelle presentate da Italbuild all'interno del loro procedimento a luglio 2012.
6. Non si evidenzia un dettagliato e puntuale approfondimento, sull'argomento, ma solo superficiali considerazioni dei possibili impatti sugli effetti cumulativi delle due attività. Tale livello di approfondimento, attesta e ribadisce comunque, un impatto lieve e reversibile a lungo termine nelle fasi di costruzione ed esercizio, che appare condivisibile visto lo stato attuale in cui si trova attualmente l'area complessiva.
7. **Deve essere** comunque posta particolare attenzione e rigorosa severità, anche per quanto concerne i successivi eventuali controlli in loco, degli enti competenti, sul ripristino ambientale programmato durante ed a fine esercizio.
8. **Si prescrive la presentazione di una relazione annuale di monitoraggio, da inviare annualmente, a tutti gli enti competenti.**

Si nota e si ribadisce comunque, come il ripristino dell'area di cava previsto al termine della presente fase di ampliamento porterà comunque un miglioramento notevole dell'area che al momento si presenta in sostanziale abbandono, ed unitamente al ripristino dell'adiacente cava Italbuild porterà sicuramente ad un impatto positivo di lunga durata.

Pertanto per quanto detto sopra, viste le dimensioni delle attività estrattive in questione (Italbuild Srl e SAC Guerri Spa), visto quanto previsto dai rispettivi progetti di coltivazione, quanto indicato dalla Ditta S.A.C. Guerri in merito all'attività estrattiva, produttiva, organizzazione di cantiere ecc, nella relazione iniziale e nelle successive integrazioni del maggio e dell'ottobre 2013, ***si ritiene che non sia necessario procedere alla valutazione d'impatto ambientale, purché ci si attenga a quanto prescritto nel presente documento.***

10.2. Considerazioni geologico ambientali

Negli incontri con i tecnici progettisti del mese di agosto 2013 e le relative note integrative, in merito alle incongruenze volumetriche progettuali tra le versioni 2010 e 2013, sono stati chiariti tali aspetti; il volume complessivo di materiale da estrarre sarà di 645.000 in trenta anni. Tale volume, anche se cumulato con il quantitativo di materiale scavato dalla vicina 'Italbuild' non andrà a superare il limite di 500.000 mc/anno dell'allegato A-II comma a) della LR 10/2010, al fine di procedere con l'assoggettabilità a VIA.

10.2.1. Materiali detritici

L'intervento in questione, prevede un enorme spostamento di materiali detritici, all'interno dell'area di estrazione che, inevitabilmente, inciderà sui tempi di esecuzione delle tre fasi di avanzamento; **deve perciò essere tenuta in considerazione** la sicurezza per i lavoratori impegnati in tutte le operazioni, affinché i fianchi dei cumuli, temporanei o meno, non diano luogo a cedimenti improvvisi. **Dovranno pertanto essere rispettate le seguenti indicazioni:**

- a. **si dovranno evitare** superamenti degli angoli di riposo desumibili dalla caratterizzazione geotecnica del materiale in questione
- b. **Provvedere** ad una immediata stabilizzazione degli strati depositati, mediante rullatura
- c. **Evitare la realizzazione** di piste per il passaggio dei mezzi pesanti sul ciglio dei fianchi dei cumuli garantendo un adeguato franco di sicurezza
- d. **Evitare sovraccarichi** localizzati in prossimità di cigli di scarpata
- e. **Dovrà essere adottato** ogni accorgimento necessario ad assicurare l'ottima regimazione delle acque meteoriche alla sommità ed alla base delle scarpate
- f. **Deve essere evitata** ogni forma di ristagno idrico in qualunque parte del cantiere ed in ogni fase di avanzamento dei lavori;

10.2.2. Deflussi superficiali

In pieno accordo con prescrizioni dettate da ARPAT ai punti 7 ed 8 con particolare riferimento all'intensificazione della campagna di monitoraggio degli inquinanti e della torbidità nelle acque superficiali.

11. CONCLUSIONI UNIONE DI COMUNI

Visto quanto sopra (pareri degli Enti competenti e dell'ufficio associato dell'Unione di Comuni) si ritiene di non assoggettare a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 43 comma 2 della l.r. 10/2010 il progetto di coltivazione del sito ubicato in loc. Riscaggio, comune di Reggello (FI), presentato dalla Ditta S.A.C. Guerri S.p.a. in data 06/08/2012 prot. N. 4887/9, comprensivo delle integrazioni presentate in data 17/05/2013 prot. 4356/9 ed in data 18/10/2013 prot. 9217/9.

La non assoggettabilità è stata valutata in funzione di:


- **20 anni di attività estrattiva**
- **Prelievo massimo di blocchi lavorabili della formazione arenacea della Pietraforte stimato in mc 80.000 mc.**
- **materiale estratto dichiarato molto inferiore ai 500.000 mc/anno così come riportato nell'allegato A-III comma a) della LR 10/2010**
- **unico recettore critico Case Chelli – Riscaggio (distanza di circa 100 m)**

- *esecuzione in via preliminare di quanto indicato ai punti 3.2.2, 4.1, 4.2, 4.3, 7.3, 8.1, 8.2*

PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE

- A. Variazioni in merito alla documentazione presentata ed esaminata comporteranno necessariamente un nuovo procedimento di valutazione.**
- B. L'autorizzazione dovrà contenere tutte le prescrizioni indicate nei punti da 1 a 10, sopra descritti.**

Il Responsabile del Servizio Associato-VIA
Geom. Mauro Bonini



I Tecnici Incaricati

Dott. For Duccio Bacci

Duccio Bacci

Dott. For. Tullia Bonfenati

Tullia Bonfenati

Geom. Mauro Bonini

Mauro Bonini